ILCASO.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA

Sezione III Crisi e Insolvenza

Rg 4/2025 PU CM

Interessato: LUIGI DE GRANDIS

OCC: Avv. Alessandro Mondini

Il Giudice delegato, dott. Carlo Bianconi;

letta la istanza di accesso alla procedura di concordato minore liquidatorio avanzata da [redacted] in ricorso compiutamente generalizzato, con l'Avv. Francesco Severi del Foro di Modena;

letti gli atti della procedura;

letta la relazione particolareggiate dell'OCC nominato, Avv. Alessandro Mondini;

premessa la applicabilità alla presente fattispecie di ogni previsione del CCII siccome riformato dal cd. Correttivo ter in ragione della norma di diritto intertemporale di cui all'art. 56, comma 4, D.Lgs. 136/2024, in vigore dal 28.9.2024;

chiarito che in ordine ad ogni altra questione (ed in particolare quelle relative alle eventuali violazioni delle regole di cui all'art. 33, comma 4, CCII e 2740 c.c.) ci si riserva la decisione in sede di eventuale omologazione;

ritenuto di dover quindi invitare preliminarmente il ricorrente, nei termini di cui all'art. 78, comma 1, CCII, a fornire idonei chiarimenti, anche di attestazione, sulle sole circostanze di cui *infra*.

***

Compensi e spese di procedura.

Il debitore dovrà chiarire se sia previsto un compenso in favore del/degli *advisor*, che non risulta indicato nel piano, specificandone il trattamento.

La proposta ignora altresì gli esborsi connessi alle vendite, che dovranno avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 81 CCII, e in generale alle spese di esecuzione della proposta.

Firmato Da: BIANCONI CARLO Emesso Da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA Serial#: 216436

Occorrerà poi illustrare i rapporti tra il compenso dell'OCC/Gestore e quello dell'eventuale nominando Commissario giudiziale.

***

Il classamento dei creditori; il trattamento del credito del garante pubblico.

Il ricorrente ha previsto la formazione di classi di creditori.

Ha in questo modo rispettato il disposto di cui all'ultimo inciso dell'art. 74, comma 3, CCII, che prevede come obbligatorio (oggi peraltro: "solo") il classamento dei creditori che siano assistiti da garanzie di terzi.

Nello specifico, il ricorrente ha riferito che il creditore Banca Intesa s.p.a. vanta una pretesa assistita dalla garanzia del Fondo PMI, gestito da MCC (trattasi di finanziamento ai sensi dell'art. 13 lett. M del cd. decreto liquidità, con garanzia al 100%).

Orbene, sul punto, il ricorrente ha semplicemente previsto un duplice scenario, per il caso della mancata escussione della garanzia (pag. 23), e per il caso, contrario, di escussione (pag. 27).

Nel primo caso ha classato il creditore Banca Intesa in Classe 6 (pag. 27).

Ciò però non pare sufficiente, per molteplici ragioni:

- prima tra tutte la indeterminatezza della proposta, anche dal punto di vista degli altri creditori;
- in ogni caso, per il fatto che il rischio di escussione è un accadimento che non può essere ignorato (e nel primo scenario, pare che ciò invece avvenga).

Il debitore, quindi, dovrà innanzitutto operare una scelta chiara tra le due alternative:

- nel caso in cui la titolarità del credito sia (ancora) in capo alla Banca, dovrà mantenere il predetto creditore in una specifica classe, ma la eventuale pretesa di MCC dovrà essere presa in considerazione nelle forme di cui all'art. 87, comma 1, lett. p-*bis* CCII, norma sicuramente compatibile con il concordato minore, quindi importabile *ex* art. 74, u.c., CCII;
- nel caso in cui la titolarità del credito sia invece (già) in capo a MCC, potrà evitare la formazione (obbligata) di classi; ove mantenga il classamento, peraltro, dovrà illustrare le ragioni della concreta composizione della Classe 2 (pag. 28), che pare ricomprendere al suo interno creditori i cui tempi di pagamento sono sensibilmente differenti (vedi ad es. MCC e INPS).

Firmato Da: BIANCONI CARLO Emesso Da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA Serial#: 216436

In ogni caso, il debitore va invitato sin da ora ad approfondire, con riferimento ad ogni finanziamento ottenuto, il tema della eventuale violazione del merito creditizio da parte dei soggetti eroganti: ciò chiaramente in vista del giudizio di omologazione, ma anche, ove ritenuto, nella ottica di un eventuale trattamento diversificato e di un eventuale classamento, oltre che, ancora a monte, in considerazione delle possibili ricadute in ordine alla contestazione dei crediti o delle garanzie connesse.

***

Il trattamento dei creditori assistiti da cause di prelazione.

La platea dei creditori del [ ] non annovera soggetti titolari di ipoteche o privilegi speciali.

È invece molto nutrita la presenza di creditori assistiti da privilegio generale mobiliare.

Orbene, con riferimento a questi creditori, emerge una criticità, che dovrà essere emendata nel prosieguo.

È infatti prevista una moratoria nel pagamento di tali crediti: il riferimento concerne in particolare la posizione dell'INPS, il cui credito si propone di pagare integralmente (ma senza interessi) entro 24 (o 29) mesi dalla omologazione, ed indipendentemente dalla alienazione di beni; il debitore dovrà quindi chiarire la ammissibilità della moratoria in parola, specie ove non accompagnata dalla previsione di interessi (tema che riguarda tutti i creditori), ed esplicitarne i riflessi in relazione al diritto di voto.

Risulta invece correttamente affrontato il tema del trattamento, e del voto, della parte incapiente del credito dei soggetti assistiti da privilegio; sotto il secondo profilo (quello del voto), in particolare, l'art. 79, comma 1, ultimo inciso, CCII non sembra consentire una pretermissione della quota incapiente dai calcoli per la approvazione del concordato minore: tale l'aspetto, come detto, è affrontato con la previsione della Classe 4.

Nulla quaestio pure con riferimento alle regole distributive, essendo prevista:

- la *absolute priority rule* sino all'altezza della Classe 3;
- la *relative priority rule* nel rapporto tra la Classe 3 (89%) e tutte quelle inferiori (trattate tra loro allo stesso modo: 3,59%), poiché soddisfatte con le risorse incrementali ed eccedenti rispetto al valore di liquidazione.

***

Firmato Da: BIANCONI CARLO Emesso Da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA Serial#: 216436

La fattibilità del piano.

Per quanto attiene le offerte di finanziamento a fondo perduto da parte della società [redacted] (vedi pagg. 22 e 23 ricorso e pagg. 20 e 21 relazione OCC) occorrerà, al fine di dimostrare la fattibilità del piano di concordato minore, illustrare quali siano le relative garanzie, ed eliminare la previsione di subordinazione dell'erogazione delle due *maxi* rate iniziali alla sentenza di omologazione; tutto ciò si rende indispensabile poiché:

- la disponibilità delle somme in capo alla società erogante può apparire dubbia, se si pone mente al fatto che non risulta rilasciato il bilancio al 31.12.2023 e che i ricavi caratteristici al 2022 sono in drastico calo rispetto a quelli dell'esercizio precedente, e comunque ben lontani dal dato previsionale (peraltro non argomentato) riportato nella relazione *sub* doc. 32;
- quanto precede può addirittura fare sorgere dubbi circa la solidità della società terza, ed il rischio di revocabilità dei finanziamenti;
- i creditori, in ogni caso, non possono essere chiamati a votare su di un piano non sorretto da idonee garanzie;

si invitano quindi la società terza e il ricorrente a fornire le dovute integrazioni (garanzia a prima richiesta; versamento su conto vincolato all'ordine dell'OCC; consegna di assegni circolari; *etc.*).

***

Considerato che il provvedimento di cui all'art. 78, comma 2, lett. d) potrà essere reso in esito ai chiarimenti per il caso di ammissibilità della proposta e del piano (osservandosi sin da ora come, fermo quanto precede, gli stessi siano dotati di una certa appetibilità, perlomeno in astratto, per i creditori).

P.Q.M.

Visto l'art. 78, comma 1, CCII;

dispone che il ricorrente e l'OCC provvedano alle integrazioni di cui alla parte motiva entro il giorno 28.2.2025;

riserva ogni successivo provvedimento.

***

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente del presente decreto al ricorrente presso il Legale ed al Gestore della crisi.

Modena, 03.2.2025

Firmato Da: BIANCONI CARLO Emesso Da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA Serial#: 216436

Il Giudice

Dott. Carlo Bianconi

Firmato Da: BIANCONI CARLO Emesso Da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA Serial#: 216436